

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 9-7520

Modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Modalita' di riscossione di crediti certi ed esigibili" .

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale 6 aprile 2016, n. 6 rubricato “ *Modalità di riscossione di crediti certi ed esigibili*” che prevede al comma 1 che “*anche al fine di dare attuazione all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 in merito agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, la riscossione dei crediti certi ed esigibili può essere effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti o assegnazioni a specifica destinazione*”.

Visto il comma 2 della summenzionata legge regionale, che prevede che “*la Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 1*”.

Considerato che la *ratio* del richiamato istituto della compensazione trova sostanzialmente fondamento “*nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito*” (Corte Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2014/PAR), e che si tratta di “*una modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore*” (Corte Conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia 251/2017/PAR).

Considerato altresì che già precedentemente il Regio Decreto n. 2440/1923 “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” aveva previsto all'articolo 69 (comma 1), nei casi ammessi dalla legge, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato, nonché la possibilità (comma 6) di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.

Verificato altresì che è applicabile l'istituto della compensazione previsto dall'articolo 1241 e seguenti del Codice Civile, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati o facilmente determinabili nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione).

Considerato altresì che gli impatti positivi sugli equilibri generali di bilancio, anche espressi in termini di gestione di cassa, nonché l'esigenza di dare attuazione all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e di addivenire ad una riduzione dei residui attivi e passivi in un'ottica di contenimento del debito del settore pubblico allargato, rendono opportuno circoscrivere per il momento l'applicazione dell'istituto della compensazione di cui al richiamato articolo 13 della L.R. 16/2016 ai seguenti ambiti:

- debiti/crediti della Regione verso gli enti locali di tutto il territorio nazionale,
- debiti/crediti verso enti strumentali, enti ed organismi partecipati, società a partecipazione pubblica.

Ritenuto che all'accezione “società a partecipazione pubblica” operanti in regime di mercato ed aventi anche forma e sostanza privatistica siano riconducibili le società a controllo pubblico che svolgano compiti e funzioni di natura pubblicistica, configurabili come veri e propri enti pubblici in

forma societaria ovvero, in termini più generici, come organismi di diritto pubblico, assoggettati a regole di gestione e di controllo e al rispetto dei vincoli finanziari operanti per le amministrazioni pubbliche, così come previsto alla lettera n) dell'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Ritenuto altresì che in tutti i casi sopra delineati la compensazione riguarda i debiti/crediti quali risultanti rispettivamente dai provvedimenti di liquidazione e di accertamento adottati dai Settori Regionali competenti per materia e visti: qualora il credito risulti foriero di interessi attivi, la compensazione è effettuata per l'importo del credito al lordo degli interessi maturati alla data della compensazione, sulla base del calcolo effettuato dal Settore competente alla gestione del credito principale.

Ritenuto opportuno che la compensazione sia effettuata dal Settore Ragioneria in occasione dell'emissione degli ordinativi di pagamento a favore del medesimo soggetto a fronte del quale è stato registrato l'accertamento dei crediti certi ed esigibili da parte del Settore competente alla gestione della specifica entrata. La compensazione è effettuata nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e, quindi, attraverso l'emissione di un mandato di pagamento intestato a Regione Piemonte con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso intestata alla medesima Regione Piemonte. Qualora in tale sede risulti una irregolarità contributiva da parte del terzo soggetto creditore, la compensazione non includerà l'importo dell' "intervento sostitutivo", quale comunicato dai competenti istituti previdenziali ed assistenziali. Analoga disciplina verrà applicata nei casi in cui il pagamento del debito sia subordinato alla preventiva verifica ex articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973. Della avvenuta compensazione deve essere data idonea comunicazione alla controparte.

Visti:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di approvare le seguenti modalità operative per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 2016, n.6 in materia di "Modalità di riscossione di crediti certi ed esigibili":

- a) l'applicazione dell'istituto della compensazione di cui al richiamato articolo 13 comma 1 della L.R. 16/2016 è circoscritto ai seguenti ambiti:
- a.1) debiti/crediti della Regione verso gli enti locali di tutto il territorio nazionale;
 - a.2) debiti/crediti verso enti strumentali, enti ed organismi partecipati, società a partecipazione pubblica.
- b) in tutti i casi sopra delineati la compensazione riguarda i debiti/crediti quali risultanti rispettivamente dai provvedimenti di liquidazione e di accertamento adottati dai Settori Regionali competenti per materia e vistati: qualora il credito risulti foriero di interessi attivi, la compensazione è effettuata per l'importo del credito al lordo degli interessi maturati alla data della compensazione, sulla base del calcolo effettuato dal Settore competente alla gestione del credito principale;
- c) la compensazione è effettuata dal Settore Ragioneria in occasione dell'emissione degli ordinativi di pagamento a favore del medesimo soggetto a fronte del quale è stato registrato l'accertamento dei crediti certi ed esigibili da parte del Settore competente alla gestione della specifica entrata. La compensazione è effettuata nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e, quindi, attraverso l'emissione di mandato di pagamento intestato a Regione Piemonte con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso intestata alla medesima Regione Piemonte. Qualora in tale sede risulti una irregolarità contributiva da parte del terzo soggetto creditore, la compensazione non includerà l'importo dell'*"intervento sostitutivo"*, quale comunicato dai competenti istituti previdenziali ed assistenziali. Analoga disciplina verrà applicata nei casi in cui il pagamento del debito sia subordinato alla preventiva verifica ex articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973. Della avvenuta compensazione deve essere data idonea comunicazione alla controparte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)